

Associazione Capirsi Down Monza ONLUS

Sede legale: via Donizetti, 106 - Sede operativa: via Solferino, 16
20900 Monza MB Tel. 039-233.4770

Presidente cell. 3313618736

info@capirsidown.it – www.capirsidown.it

Per il tuo 5x1000 C.F. **94568000155**



STATUTO UFFICIALE ACDM

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata:

“ACDM - Associazione CAPIRSI DOWN Monza ONLUS”

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ' SOCIALE

E' fatto obbligo all'Associazione di far uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Art. 2 - SEDE SOCIALE

L'associazione ha sede in Monza, presso l'Ospedale San Gerardo, Via Donizetti n. 106.

Art. 3 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, e con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione svolge attività di assistenza sociale e formativa alle persone affette da Sindrome di Down e alle loro famiglie.

All'Associazione è in ogni caso vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali indicate nell'art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 460/97 eccezione fatta per quelle ad esse direttamente connesse.

Nell'ambito di tale attività l'Associazione si pone in particolare i seguenti scopi:

- 1) intervenire il più presto possibile presso i genitori dei bambini con sindrome di Down, per consigliarli, alleviarne l'onere psicologico e favorire il processo di accettazione dei loro bimbi;
- 2) promuovere gli incontri dei genitori per scambiare idee ed esperienze;
- 3) promuovere ed organizzare ogni attività ed iniziativa atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro, e la loro integrazione a tutti i livelli, onde assicurare la piena realizzazione dei diritti riconosciuti dalla costituzione vigente.
- 4) assicurare il dovuto inserimento dei bambini e dei ragazzi con sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado, nei modi, nelle forme e con le iniziative, più adatti al conseguimento degli scopi di cui al punto c).
- 5) raccogliere ogni informazione sulla natura e sul trattamento della sindrome di Down per promuoverne la divulgazione al più vasto pubblico, avvalendosi anche di consulenti esterni.
- 6) diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi, e previdenziali di cui possono usufruire tutti coloro che sono affetti da sindrome di Down, ed adoperarsi per l'applicazione delle leggi esistenti.
- 7) organizzare corsi di formazione in collaborazione con istituzioni, enti e soggetti, pubblici e privati, per favorire la promozione e il miglioramento della conoscenza e quindi del rispetto delle persone con sindrome di Down.
- 8) finanziare borse di studio per la ricerca medica e scientifica sulla sindrome di Down.

L'associazione potrà anche realizzare materiale didattico - informativo di supporto alla propria attività.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

Art. 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

Associazione Capirsi Down Monza ONLUS

Sede legale: via Donizetti, 106 - Sede operativa: via Solferino, 16
20900 Monza MB Tel. 039-233.4770



Presidente cell. 3313618736

info@capirsidown.it – www.capirsidown.it

Per il tuo 5x1000 C.F. **94568000155**

1. il Fondo di Dotazione iniziale;
2. beni mobili ed immobili;
3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote associative;
2. contributi privati e pubblici, anche in base a convenzione; contributi di Organismi internazionali;
3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni non vincolate al patrimonio;
4. manifestazioni e altre iniziative di raccolte occasionali di fondi;
5. da ogni ulteriore entrata derivante da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 6 – SOCI – criteri di ammissione e di esclusione

Sono soci dell'associazione coloro che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che, presentando domanda, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto con-dividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

L'associazione si compone di soci che si distinguono in:

- soci onorari;
- soci ordinari;

Sono soci onorari quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza per aver contribuito, in maniera incisiva e determinante al perseguimento delle finalità dell'Associazione acquisendo particolari meriti. Vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnano, nei limiti delle singole possibilità, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà, la propria opera e collaborazione per l'attuazione e il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. E' prevista l'uniformità e la democraticità del rapporto associativo.

Art. 6 BIS

La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato ed è intrasmissibile fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte.

Ogni socio può pertanto recedere dall'Associazione:

- a) senza giusta causa, e con effetto dalla fine dell'anno in corso, purché ne dia comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dalla fine dell'anno in corso;
- b) in tutti i casi in cui sussista una giusta causa in qualsiasi momento dell'anno.

La partecipazione cessa inoltre:

per morte, per morosità o esclusione.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- a) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- b) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali ed ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) che non adempiono agli obblighi inerenti alla qualità di associato o agli altri impegni assunti verso l'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Gli associati, receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Associazione Capirsi Down Monza ONLUS

Sede legale: via Donizetti, 106 - Sede operativa: via Solferino, 16
20900 Monza MB Tel. 039-233.4770



Presidente cell. 3313618736

info@capirsidown.it – www.capirsidown.it

Per il tuo 5x1000 C.F. **94568000155**

Art. 6 TER

Costituiscono obblighi degli associati:

- il versamento delle quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto; dette quote sono non rivalutabili e intrasferibili per atto inter vivos; sono invece tra-sferibili a causa di morte;
- l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- svolgere, a titolo gratuito, attività di volontariato nell'ambito dell'Associazione e per il raggiungimento dello scopo istituzionale dalla stessa previsto, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 3, comma 3 della legge 22/1993.

I soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione e a una condotta conforme ai principi della lealtà, possono essere esclusi a norma del precedente articolo.

Art. 6 QUATER

L'Associazione è retta dal principio della gestione democratica la quale si realizza attraverso:

- organismi liberamente eletti dall'Assemblea dei Soci;
- libera eleggibilità di tutti gli associati alle cariche sociali;
- attribuzione a ciascun socio del diritto di voto;
- attribuzione a ciascun socio del diritto di controllo sull'andamento della gestione, ivi compresa la possibilità di consultare i libri sociali.

Art. 7 – ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vicepresidente;
- il segretario;
- il tesoriere;
- il collegio dei revisori dei conti, se la sua istituzione viene deliberata dall'assemblea dei soci o divenga obbligatoria per legge.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione
- il bilancio dell'esercizio sociale (preventivo e consuntivo)

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo
- alla nomina del Collegio Revisori
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Associazione Capirsi Down Monza ONLUS

Sede legale: via Donizetti, 106 - Sede operativa: via Solferino, 16
20900 Monza MB Tel. 039-233.4770



Presidente cell. 3313618736

info@capirsidown.it - www.capirsidown.it

Per il tuo 5x1000 C.F. **94568000155**

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera / fax / mail spedita a ciascuno dei soci almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' tuttavia riservato agli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.

Le deliberazioni dell'assemblea, salvo quanto stabilito per le modificazioni dell'atto costitutivo e per lo scioglimento dell'Associazione sono adottate:

In prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci;

In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti ed a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere adottate:

In prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci;

In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a undici membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica.

In qualunque caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea convocata.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio (preventivo e consuntivo) e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Art. 10 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Il Consiglio Direttivo nomina la suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio; convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo; dispone validamente della firma sociale; coordina e dirige i lavori del consiglio direttivo.

Ha facoltà di aprire, chiudere ed operare sui conti correnti bancari e postali.

Associazione Capirsi Down Monza ONLUS

Sede legale: via Donizetti, 106 - Sede operativa: via Solferino, 16
20900 Monza MB Tel. 039-233.4770



Presidente cell. 3313618736

info@capirsidown.it - www.capirsidown.it

Per il tuo 5x1000 C.F. **94568000155**

Il vicepresidente collabora con il presidente e ne esercita i poteri e le prerogative in sua assenza.

Il segretario ha il compito di attuare le delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Al tesoriere sono demandati i compiti relativi alla gestione economico-finanziaria dell'associazione delegati dal consiglio direttivo.

Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due sup-pleti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presiden-te.

Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea. Il collegio dei revisori dei conti rimane in carica tre anni.

Art. 12 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

Il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci. A cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea, dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato o Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, sentiti anche la regione e l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 14 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dalla legge

266/1991, dalla legge regionale n. 22/93, dal D. Lgs. 460/1997